

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2019

572/2019/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 GENNAIO 2020, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1094^a riunione del 27 dicembre 2019

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge 368/03);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (di seguito: decreto-legge 244/16), convertito con modificazione in legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge Concorrenza);
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 giugno 2010, ARG/gas 89/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 89/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2012/R/eel);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, 73/07, approvato con deliberazione 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com);
- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, approvato con deliberazione 402/2013/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 205/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 782/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 867/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 867/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2016, 814/2016/R/com (di seguito: deliberazione 814/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2017, 1/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 1/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 922/2017/R/com (di seguito: deliberazione 922/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018 359/2018/R/com (di seguito: deliberazione 359/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 475/2018/R/com (di seguito: deliberazione 475/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 626/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 626/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 711/2018/R/com (di seguito: deliberazione 711/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2019, 32/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 32/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2019, 107/2019/R/com (di seguito: deliberazione 107/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);

- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG) (di seguito: RTTG), approvata con deliberazione 114/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 262/2019/R/com (di seguito: deliberazione 262/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 24 settembre 2019, 382/2019/R/com (di seguito: deliberazione 382/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 500/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 500/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 568/2019/R/eel (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 18 novembre 2016, 4825/2016 (di seguito: sentenza 4825/16);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016 (di seguito: decreto 29 dicembre 2016);
- la comunicazione della Sogin del 9 dicembre 2019 (prot. Autorità 34319 del 17 dicembre 2019) (di seguito: comunicazione 9 dicembre 2019);
- le comunicazioni della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 19792 dell’11 dicembre 2019 (prot. Autorità 33695 del 12 dicembre 2019), del 12 dicembre 2019 (prot. Autorità 33702 del 12 dicembre 2019) e 17 dicembre 2019 (prot. Autorità 34803 del 20 dicembre 2019);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (di seguito: GSE) prot. 74585 dell’11 dicembre 2019 (prot. Autorità 34443 del 18 dicembre 2019) (di seguito: comunicazione 11 dicembre 2019).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con le deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com, relativamente al secondo semestre 2018, l’Autorità ha attuato una misura straordinaria sugli oneri generali del settore elettrico al fine di mitigare l’impatto sui prezzi finali dell’energia elettrica delle forti tensioni sui mercati delle *commodities* energetiche, e, in particolare:
 - ha annullato tutte le aliquote della componente tariffaria *A_{RM}* per tutte le tipologie di utenze, sia domestiche che non domestiche;

- ha ridotto le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh della componente tariffaria A_{SOS} , per tutti gli utenti domestici, in misura dell'11% rispetto a quelle in vigore al 30 giugno 2018;
- con le deliberazioni 711/2018/R/com e 107/2019/R/com, l'Autorità ha effettuato successivi adeguamenti delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} , onde permettere il recupero del mancato gettito determinatosi nel secondo semestre 2018 a seguito delle manovre straordinarie di cui al precedente alinea, nonché, in relazione alle aliquote variabili della componente tariffaria A_{SOS} , al fine di riassorbire gli effetti della diversità di trattamento tra utenti domestici e non domestici derivante dalle medesime manovre;
- con le deliberazioni 262/2019/R/com e 382/2019/R/com, l'Autorità, avendo completato gli adeguamenti necessari al recupero del mancato gettito delle manovre del secondo semestre 2018, ha proceduto ai primi ordinari aggiornamenti conseguenti all'analisi del confronto tra gettiti e fabbisogno previsti, prevedendo una prima riduzione di alcuni elementi delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} ;
- alla fine del 2019:
 - risultano riassorbiti gli effetti della diversità di trattamento tra utenti domestici e non domestici derivante dalle manovre del secondo semestre 2018;
 - risulta completato il recupero del mancato gettito derivante dalle medesime manovre, con l'eccezione di alcuni conti che registrano ancora deficit pregressi;
- con la comunicazione 11 dicembre 2019 la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, tanto in relazione agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione quanto in relazione all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2020;
- detti aggiornamenti fanno emergere che le prospettive nei prossimi mesi della liquidità dei conti di gestione gestiti presso la Cassa, ad aliquote vigenti, sono di una progressiva crescita;
- l'attuale livello dell'elemento A_{ESOS} della medesima componente tariffaria A_{SOS} sta riducendo gli squilibri degli oneri pregressi relativamente alla parte degli energivori; e che, peraltro, una riduzione dell'elemento A_{3*SOS} ha l'effetto positivo di ridurre gli oneri suddetti;
- con la comunicazione 11 dicembre 2019, il GSE ha altresì:
 - aggiornato la stima della quota parte degli oneri in capo al conto relativa alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili per il 2020;
 - aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2020;
- è prevista per il 2020 una significativa riduzione degli oneri di cui al precedente alinea, primo punto;
- l'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, prevede “*misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare*”;

- l'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03, come modificato dall'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
- l'Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03; e che la componente MCT a partire dal 1 gennaio 2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 34.4, lettera i), del TIT, è confluita nella componente A_{RIM} (elemento A_{mctRIM});
- con la deliberazione 711/2018/R/com, l'Autorità ha fissato, per l'anno 2019, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 pari a 0,0186 centesimi di euro, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto;
- con la medesima deliberazione è stato conseguentemente adeguato il livello dell'elemento A_{mctRIM} della componente tariffaria A_{RIM} a quanto previsto nel precedente alinea, nonché alle già ricordate esigenze di recupero del gettito non raccolto nel secondo semestre 2018;
- in coerenza con la metodologia adottata con la deliberazione 711/2018/R/com, l'aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2018 - novembre 2019, rispetto ai dodici mesi precedenti;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2018 - novembre 2019, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari al 0,50%;
- l'attuale livello dell'elemento A_{mctRIM} della componente tariffaria A_{RIM} risulta sovradimensionato rispetto alle esigenze di gettito derivanti da quanto evidenziato nel precedente alinea;
- l'attuale livello degli elementi A_{5RIM} , A_{uc4RIM} , A_{uc7RIM} e A_{SVRIM} della componente tariffaria A_{RIM} risulta sovradimensionato rispetto alle esigenze di gettito previste;
- l'attuale livello della componente tariffaria UC6 risulta sovradimensionato rispetto agli oneri di competenza, anche per effetto dell'ultima determinazione in tema di regolazione *output-based* del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (deliberazione 500/2019/R/eel), in base alla quale si sono evidenziate penalità nette in relazione ai livelli di continuità del servizio del 2018, che comportano versamenti alla Cassa da parte di alcune imprese distributrici a riduzione dell'impatto della componente.

CONSIDERATO CHE:

SEMPRE IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la deliberazione 867/2017/R/eel, l’Autorità ha disposto un primo differimento del completamento della riforma dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema per gli utenti domestici, avviata con la deliberazione 782/2016/R/eel e, pertanto, l’attuazione di quanto disposto dal punto 3 della deliberazione 582/2015/R/eel, mantenendo, fino al 31 dicembre 2018, le strutture tariffarie vigenti per le componenti a copertura degli oneri generali di sistema;
- di conseguenza, con la medesima deliberazione 867/2017/R/eel erano state modificate urgentemente le Tabelle 1 e 2 allegate alla deliberazione 481/2017/R/eel, al fine di esplicitare l’applicazione ai clienti domestici di componenti tariffarie *Asos* e *ARIM* con aliquote differenziate tra scaglioni di consumo, in corrispondenza di un prelievo annuo di 1800 kWh;
- inoltre, la deliberazione 867/2017/R/eel aveva previsto di integrare le tabelle allegate alla deliberazione 481/2017/R/eel con una tabella relativa alle componenti tariffarie *Asos* e *ARIM*, UC3 e UC6 applicabili ai clienti domestici che avessero aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore, al fine di garantire loro la tutela degli investimenti compiuti, così come previsto dall’articolo 10, comma 2, della deliberazione 205/2014/R/eel;
- alla luce del fatto che non si riteneva più rinviabile oltre il 1 gennaio 2019 il percorso di recupero del mancato gettito già previsto dalle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com, che è stato poi effettuato con le deliberazioni 711/2018/R/com e 107/2019/R/com, anche allo scopo di evitare forme di sussidi tra consumatori domestici con diversi profili di prelievo, con la deliberazione 626/2018/R/eel l’Autorità ha ulteriormente differito il completamento della riforma dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema per gli utenti domestici, avviata con la deliberazione 782/2016/R/eel, prevedendo di mantenere, fino al 31 dicembre 2019, la struttura tariffaria a due scaglioni vigente nel 2018;
- con la medesima deliberazione 626/2018/R/eel, l’Autorità ha confermato per il 2019 quanto già previsto dalle deliberazioni 782/2017/R/eel e 867/2017/R/eel per i clienti domestici che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore;
- conseguentemente, anche per l’anno 2019 sono state utilizzate, ai fini degli aggiornamenti delle componenti tariffarie *Asos* e *ARIM*, le tabelle della deliberazione 481/2017/R/eel come modificate e integrate dalla deliberazione 867/2017/R/eel;
- non sussistono impedimenti ulteriori a procedere con il completamento della riforma avviata con la deliberazione 782/2016/R/eel;
- peraltro, è stata recentemente approvata una disposizione di legge relativa all’introduzione, dal 1 gennaio 2021, dell’applicazione automatica del bonus elettrico, come più volte segnalato dall’Autorità al Governo e al Parlamento.

CONSIDERATO CHE:

ANCORA IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- il comma 34.10 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{SOS} sono definite come combinazione lineare di:
 - aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGSOS}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
 - un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo;
- il comma 34.11 del TIT prevede che le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{RIM} sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGRIM}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici;
- con la deliberazione 568/2019/R/eel l'Autorità ha approvato il nuovo TIT, relativo al periodo 2020-2023 e aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura per i clienti non domestici per l'anno 2020.

CONSIDERATO CHE:

ANCORA IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la deliberazione 711/2018/R/com l'Autorità ha aggiornato, per il 2019, il *bonus* elettrico, di cui alle deliberazioni 1/2017/R/eel e 814/2016/R/com, applicando i criteri previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera a), del TIBEG e tenendo conto di quanto previsto dal punto 4 della deliberazione 922/2017/R/eel;
- la legge Concorrenza ha previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità, adotti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (29 agosto 2017) un provvedimento che integri e riveda l'attuale disciplina del *bonus* sociale elettrico e gas, nel senso di una rimodulazione dell'intensità compensativa dello strumento in relazione alla condizione economica dei beneficiari.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

IN RELAZIONE AGLI ONERI NUCLEARI (SETTORE ELETTRICO)

- con la comunicazione 9 dicembre 2019, la Sogin ha trasmesso, all'Autorità, il piano finanziario 2020, in cui si evidenzia l'esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- l'attuale livello delle componenti tariffarie RS e UG1 risulta sovradimensionato rispetto agli oneri previsti;
- la deliberazione 114/2019/R/gas ha dato mandato alla Cassa di provvedere alla chiusura del "Conto squilibri perequazione trasporto", alimentato dalla componente tariffaria φ e al contestuale trasferimento, entro il 30 giugno 2019, dei relativi fondi a valere sul "Conto oneri trasporto";
- la RTTG prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, è istituito il corrispettivo unitario variabile CRV^{FG} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl; e che a decorrere dalla medesima data detto corrispettivo sostituisce il corrispettivo unitario variabile CV^{FG} in vigore nel precedente periodo regolatorio;
- conseguentemente a quanto previsto dalle deliberazioni 114/2019/R/gas e dalla RTTG, con la deliberazione 262/2019/R/com, l'Autorità ha disposto che:
 - a decorrere dal 1 gennaio 2020, le componenti φ e CV^{FG} sono soppresse;
 - a decorrere dal 1 gennaio 2020, il valore della componente CRV^{FG} è fissato pari a 0,1283 centesimi di euro/smc;
- con le deliberazioni 262/2019/R/com e 382/2019/R/com, l'Autorità ha disposto che il valore della componente tariffaria RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019, di cui alla Tabella 11 allegata alla deliberazione 711/2018/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2020;
- non si rilevano altri elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas;
- il comma 9.2, lettera b), del TIBEG prevede che l'aggiornamento degli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus gas*) sia effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1.400 metri cubi standard per anno, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 185/08;
- con la deliberazione 711/2018/R/com, l'Autorità ha aggiornato i valori del *bonus gas* con riferimento per l'anno 2019;
- con la deliberazione 32/2019/R/gas, l'Autorità ha definito le modalità di regolazione delle partite economiche tra venditori e clienti finali per il periodo 2010 – 2012 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016, che ha annullato la deliberazione ARG/gas 89/10;
- in particolare, la suddetta deliberazione ha introdotto un meccanismo per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k;

- il comma 5.4 della deliberazione 32/2019/R/gas prevede che il *bonus gas* è aggiornato, con successivo provvedimento, in modo tale da sterilizzare l'impatto del meccanismo di cui al precedente alinea.

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- adeguare in diminuzione il livello della componente tariffaria A_{SOS} ;
- fissare, per l'anno 2020, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 pari a 0,0187 centesimi di euro, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto;
- adeguare in diminuzione il livello della componente tariffaria A_{RIM} , in relazione agli elementi A_{5RIM} , A_{uc4RIM} , A_{mciRIM} , A_{uc7RIM} , e A_{SVRIM} ;
- azzerare l'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} ;
- azzerare la componente tariffaria UC6;
- in relazione agli utenti domestici:
 - tener conto dell'avvenuto riassorbimento degli effetti della diversità di trattamento tra utenti domestici e non domestici derivante dalle manovre del secondo semestre 2018, in relazione agli elementi A_{3*SOS} e A_{ESOS} della componente tariffaria A_{SOS} ;
 - completare la riforma dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema per gli utenti domestici, avviata con la deliberazione 782/2016/R/eel, prevedendo per i medesimi utenti l'applicazione di un'unica aliquota per tutti i livelli di consumo, in relazione a tutti gli elementi delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} ;
- in relazione agli utenti non domestici:
 - tener conto dell'aggiornamento dei consuntivi e delle previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto legge 91/14 per gli anni 2015- 2020;
 - tener conto delle classi di agevolazione di cui all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, nonché del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalla deliberazione 568/2019/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6, come aggiornate dal presente provvedimento;
- adeguare le aliquote delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} tenendo conto di quanto evidenziato nei precedenti alinea.

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- adeguare in diminuzione le componenti tariffarie RS e UG1;
- in coerenza con quanto disposto dal comma 3.3 della deliberazione 262/2019/R/com fissare, a decorrere dal 1 gennaio 2020, il valore della componente CRV^{FG} pari a 0,1283 centesimi di euro/smc.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- aggiornare le compensazioni di spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti in stato di disagio fisico sulla base di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del TIBEG;
- aggiornare le compensazioni di spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per clienti economicamente svantaggiati, di cui alla deliberazione 1/2017/R/eel, applicando a ciascun profilo di consumo relativo ai diversi *bonus* per clienti economicamente svantaggiati il criterio previsto dal decreto 29 dicembre 2016, secondo cui il *bonus* deve essere determinato in misura tale da conseguire una riduzione di spesa, al lordo delle imposte, dell'ordine del 30%, per tenere conto degli effetti differenziati che il completamento della riforma tariffaria domestica induce su ciascun profilo di consumo;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione, di cui alla Tabella 3, all'Allegato 2, del TIBEG, in vigore dall'1 gennaio 2019, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumi pari a 1400 metri cubi annui, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il primo trimestre 2020 e il primo trimestre 2019, in tal modo anche includendo gli effetti di quanto previsto dalla deliberazione 32/2019/R/gas.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione, alla Sogin, di
 - 15 milioni di euro 28 febbraio 2020;
 - 15 milioni di euro entro il 31 marzo 2020a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere dal conto A2

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 per l'anno 2020

- 1.1 Per l'anno 2020, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 368/03, è pari a 0,0187 centesimi di euro/kWh.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori della componente tariffaria *Asos* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori della componente tariffaria *Asos* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
- 2.3 I valori della componente tariffaria *ARIM* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 2.4 I valori delle componenti tariffarie *UC3* e *UC6* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020 sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 2.5 I valori delle componenti tariffarie *Asos*, *ARIM*, *UC3* e *UC6* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020, per il soggetto di cui al comma 32.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.
- 2.6 Le percentuali di ripartizione della componente *ARIM* di cui al comma 34.8 del TIT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020 sono:
- 18,76% di *ARIM* sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT;
 - 0,00 % di *ARIM* sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT;
 - 21,73 % di *ARIM* sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT;
 - 2,13 % di *ARIM* sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 41.1, lettera d) del TIT;
 - 3,16 % di *ARIM* sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 41.1, lettera h), del TIT;
 - 39,22 % di *ARIM* sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT;
 - 2,01 % di *ARIM* sul Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 41.1, lettera l), del TIT;
 - 10,88 % di *ARIM* sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
 - 2,11 % di *ARIM* sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT.
- 2.7 Il 100% della componente *Asos* è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020, sono fissati come indicato nella Tabella 9, allegata al presente provvedimento.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020, sono fissati come indicato nella Tabella 10, allegata al presente provvedimento.
- 3.3 Il valore della componente CRV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020, è posto pari a 0,1283 centesimi di euro/smc.

Articolo 4

Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas per i clienti in stato di disagio per l'anno 2020

- 4.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico e gas in stato di disagio di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 2 all'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com in vigore dal 1 gennaio 2020, sono fissati come indicato nelle Tablelle 11, 12 e 13, allegate al presente provvedimento.

Articolo 5

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 5.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 15 milioni di euro 28 febbraio 2020;
 - 15 milioni di euro entro il 31 marzo 2020
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere dal conto A2.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini